# Sentenza del 11 settembre 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice Relatore: Dott. Lorenzo Lentini

### Αi

fini della valutazione della competenza del tribunale correttamente adito

secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. 168/2003, in difetto di

espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente

personalità giuridica di diritto straniero non può determinare l'incompetenza

sopravvenuta, né con

riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata

autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus* processus, né tantomeno in relazione alla

causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure parte

(conf. Trib.

Bologna, 7 marzo 2018, Trib. Brescia, ord. 16.2.2019).

### La

responsabilità dell'organo di amministrazione nell'ambito di una operazione di

acquisizione societaria che si è rilevata successivamente economicamente

sfavorevole non può essere ravvisata per il solo fatto che esso non ha

abbandonato l'operazione, ma deve essere valutata alla luce

delle modalità con

le quali sono stati gestiti i rischi emersi dalle analisi di due diligence, dovendosi ricordare che l'attività di impresa presenta rischi intrinseci

che non possono essere del tutto azzerati e certi settori, come quelli ad

elevata vocazione tecnologica (caratteristica che connotava l'attività della

società in esame) risultano naturalmente più rischiosi di altri. (Nel

caso di specie, il collegio ha valutato favorevolmente la scelta dell'organo di

amministrazione di strutturare diversamente l'operazione a fronte dei profili

di attenzione segnalati nel report della due diligence optando per una

soluzione che fornisse ulteriori elementi informativi idonei a supportare la

congruità del valore economico dell'operazione concordata tra le parti).

### In presenza di

situazioni di conflitto di interessi in capo ad alcuni amministratori tali da

far ritenere il principio della *business judgment rule* non pienamente

applicabile all'operazione, l'adozione di una serie di misure "rafforzate",

procedurali e di *governance*, possono essere idonee a sterilizzare i

rischi associati alla stessa. ( Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto

che l'adozione di misure rafforzate quali: l'affidamento ad un professionista

indipendente del compito di accertare la congruità del prezzo dell'Operazione

dal punto di vista dell'acquirente, la costituzione di un

comitato ristretto

composto da consiglieri disinteressati, il coinvolgimento del collegio

sindacale e il mancato voto in consiglio da parte degli amministratori

portatori di interessi in conflitto, siano state idonee a sterilizzare i rischi

connessi alla presenza situazioni di conflitto di interesse che riguardavano

l'operazione in questione).

### La mancata

attivazione della clausola contrattuale di indennizzo da parte degli

amministratori previsto nel contratto di acquisizione della quota di

partecipazione rappresenta una perdita di chance, impendendo alla società la

chance di ottenere ristoro del pregiudizio subito, in via amichevole o a

seguito di contenzioso. In questa ipotesi, le valutazioni in punto di nesso

eziologico impongono di ritenere sussistente il danno — in consequenza

dell'omissione — solo qualora l'applicazione di criteri probabilistici porti ad

accertare che, in mancanza dell'omissione stessa, il risultato vittorioso

sperato sarebbe stato ottenuto (conf. Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06,

Cass. n. 9917/2010). La prova della sussistenza del nesso eziologico e del

danno è a carico del soggetto danneggiato, sul quale in riferimento alla

consistenza della chance incombe l'onere di provare la sussistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza

di un pregiudizio economicamente valutabile (conf. Cass. n. 15385/2011).

### Principi

espressi in ipotesi di rigetto dell'azione di responsabilità sociale promossa

dalla società, poi dichiarata fallita in corso causa, nei confronti degli amministratori

in carica all'epoca dei fatti, i quali avrebbero concluso, asseritamente in

violazione dei doveri propri di amministratori, una operazione di acquisizione

di partecipazioni di una società, la quale è risultata economicamente

pregiudizievole per la società acquirente avendo registrato la società

acquisita un notevole decremento del proprio fatturato sin dall'anno successivo all'operazione.

### Nel

caso di specie, l'attore lamenta che:

1. gli amministratori avrebbero concluso tale operazione con una società riconducibile ad uno degli amministratori del proprio consiglio di amministrazione, pertanto in presenza di un evidente conflitto di interessi, ad un prezzo di molto superiore

rispetto al reale

valore della società;

2. la mancata attivazione degli obblighi

di indennizzo previsti nel contratto di cessione della quota di partecipazione

a fronte della incorrettezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Sent. 11.09.2020Download
(Massime a cura di Giorgio Peli)

# Decreto del 3 settembre 2020 — Presidente: Dott. Gianluigi Canali — Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, l.f., il "regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente". Ne consegue che il regresso verso il fallito è consentito non solo all'altro coobbligato fallito (come testualmente recita la norma), ma anche agli altri coobbligati (o fideiussori) in bonis che abbiano integralmente estinto le ragioni di credito del creditore comune, atteso che la posizione del creditore che, pur ricevendo parzialmente il pagamento da un coobbligato fallito, mantiene il diritto ad ottenere l'intero negli altri fallimenti, è sostanzialmente identica a quella del creditore che, dopo la dichiarazione di fallimento, riceve un pagamento parziale da un coobbligato (o fideiussore) in bonis.

L'art. 61, comma 2, l.f. risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel

passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori.

rilevante, ai fini dell'ammissibilità tanto surrogazione quanto del regresso, che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione. Diversamente opinando, potrebbe risultare pregiudicato lo stesso diritto del creditore comune di vedere soddisfatto sul ricavato il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, in contrasto con il principio, ribadito dall'art. 61, comma 1, per l'ipotesi di fallimento di uno o più coobbligati e dall'art. 62, comma 1, per l'ipotesi di pagamento parziale eseguito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati fino alla completa soddisfazione del proprio credito (conf. Cass. n. 3216/2012).

L'insinuazione del creditore rimane inalterata fino al suo integrale pagamento con conseguente irrilevanza, ai fini della partecipazione al concorso, degli adempimenti parziali eseguiti dal coobbligato (o dal fideiussore) successivamente alla dichiarazione di fallimento, ancorché idonei ad esaurire l'obbligazione del *solvens* (conf. Cass. n. 26003/2018).

Principi espressi relativi al rigetto di opposizione allo stato passivo: il Tribunale ha affermato che l'art. 61 l.f. è disposizione speciale che disciplina il concorso tra i coobbligati in caso di fallimento del debitore comune, con la conseguenza che il pagamento solamente parziale (ex parte creditoris) è inidoneo a fondare l'ammissione al passivo tanto in via surrogatoria che in via di regresso, giacché

l'adempimento deve essere integrale e idoneo a estinguere le pretese che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, con il pagamento, il coobbligato abbia assolto alla propria obbligazione.

Decr. 03.09.2020Download

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

# Ordinanza del 1° settembre 2020 - Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Agisce nel rispetto del principio di proporzionalità la banca che, avendo dapprima classificato la posizione del cliente come "inadempienza probabile", la degrada a "sofferenza", tenuto conto dell'intervenuto peggioramento della situazione finanziaria del cliente, sì come accertato sulla base di elementi fattuali certi. Infatti, anche se il passaggio di una posizione a "sofferenza" non può discendere da singoli specifici eventi, esso può tuttavia avvenire alla luce di un insieme di circostanze sorrette da un adeguato apparato documentale.

In presenza di una situazione di insolvenza (ovvero anche soltanto di inadempienza probabile), la decisione della banca di recedere dal rapporto di affidamento in conto corrente, in conformità al regolamento contrattuale, non può essere giudicata arbitraria o contraria a buona fede.

Principi espressi in una vertenza in materia di cancellazione di una segnalazione a sofferenza effettuata in Centrale Rischi in danno della società ricorrente e il ripristino dei fidi e dei finanziamenti accordati alla ricorrente, la quale lamentava la illegittimità della segnalazione a sofferenza per mancanza di preavviso e l'ingiustificata revoca degli affidamenti bancari per la loro arbitrarietà.

Ord. 1.9.2020Download

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

# Tribunale di Brescia, ordinanza dell'11 agosto 2020 — s.n.c., revoca liquidatore per giusta causa

<u>Ord. 11.8.2020Download</u>

# Sentenza del 7 agosto 2020 -Presidente: Dott. Raffaele Del Porto - Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o, per la s.r.l., artt. 2476, co. 3, e 2476, co. 6, c.c.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento

dell'ente, confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente da parte del curatore.

In punto di prescrizione, la disciplina applicabile a detta azione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., il dies a quo è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l. fall. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

In tal senso, il termine di prescrizione decorrerà quindi:

- a) per l'azione sociale, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il dies a quo, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n. 7, c.c.);
- b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del fallimento in cui gli stessi siano stati in grado "di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società" (conf. Cass. n. 9619/2009, n. 20476/2008, n. 941/2005). In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quodi decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la

prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (conf. Cass. n. 13378/2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (conf. Cass. n. 20476/2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza (indicati da Cass. n. 8516/2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa" (conf. Cass. n. 24715/2015).

Sussiste la responsabilità dell'amministratore unico laddove, all'esito della perizia, risulti dimostrato che il medesimo abbia redatto i bilanci in modo errato, di fatto occultando l'intervenuta erosione del capitale sociale, ed abbia omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., proseguendo indebitamente l'attività d'impresa, aggravando così il dissesto.

In tal caso, sussiste altresì la responsabilità solidale del collegio sindacale, inadempiente rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c., avendo lo stesso omesso di rilevare le predette violazioni gestorie e non avendo reagito adeguatamente di fronte agli illeciti amministrativi posti in essere dall'amministratore unico, essendosi limitato soltanto a prospettare, in modo incompleto, la sussistenza di alcune criticità nella gestione della società poi fallita.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società ed ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art. 2486, co. 3, c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei cc.dd. "netti patrimoniali", ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di

apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

In tema di responsabilità dei sindaci nei confronti della società, non può trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal sindaco nei confronti dell'assicurazione laddove la richiesta di risarcimento formulata dal sindaco sia pervenuta all'assicurazione soltanto quando la polizza aveva cessato la sua validità ed efficacia e la maggiorazione del premio prevista dal regolamento negoziale per l'estensione postuma illimitata della garanzia – riconducibile al modello "on claims made basis" – non sia mai stata corrisposta.

Principi espressi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata ex artt. 2393 c.c., 2407 c.c. e 146 l. fall. contro l'ex amministratore unico e gli ex componenti del collegio sindacale della società, poi fallita, a fronte del compimento di atti di mala gestio da parte dell'amministratore unico, nonché l'omessa adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo collegiale.

Sent. 7.8.2020Download
(Massima a cura di Marika Lombardi)

# Sentenza del 4 agosto 2020 – Presidente relatore: Dott.

## Raffaele Del Porto

È fondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento danni per gli atti di mala gestio, asseritamente compiuti dall'amministratore di una società, quando l'azione, diretta a verificare la correttezza dell'operato dell'organo gestorio della società, coinvolge "diritti disponibili relativi al rapporto sociale", che risultano ricompresi nella clausola compromissoria prevista statutariamente in forza della quale sono devolute alla cognizione di un arbitro le eventuali controversie insorte fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, ovvero nei loro confronti, anche non soci e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Ai fini dell'accoglimento di un'azione di illecito concorrenziale, volta all'accertamento della fattispecie di sviamento di clientela e al conseguente risarcimento del danno, l'attore deve fornire la prova di specifiche condotte di natura illecita in contrasto con le regole di corretta concorrenza e dell'effettiva incidenza causale di dette condotte rispetto al danno patito.

In tema di illecito concorrenziale, il mero dato del sensibile calo del fatturato realizzato dall'attore nei confronti del cliente costituisce un elemento indiziario, privo peraltro dei necessari caratteri di precisione e gravità, che non consente di ritenere provata un'effettiva attività illecita produttiva di un danno.

In tema di illecito concorrenziale, si esclude la sussistenza di alcun danno patito dall'attore con riferimento a particolari clienti, quando il fatturato realizzato nei confronti di detti clienti sia andato progressivamente aumentando raggiungendo il suo picco proprio prima della proposizione dell'azione.

Principi espressi in relazione all'azione proposta da una società tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni cagionati, per atti di mala gestio, dall'ex amministratore e quale corresponsabile di illecito concorrenziale commesso nella (nuova) qualità di direttore del settore vendita della società concorrente.

Sent. 04.08.2020Download

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

# Sentenza del 22 luglio 2020 -Presidente: Dott. Donato Pianta - Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il requisito del *know-how*, ai fini

della stipula del contratto di *franchising*, non costituisce un elemento

indefettibile del tipo, posto che l'art. 1, comma 1, della L. n. 129/2004

espressamente stabilisce che "L'affiliazione commerciale (franchising) è il

contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e

giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità

all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà

industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni

commerciali,

insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, knowhow, brevetti,

assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un

sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,

allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". In tal senso,

il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare

cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, essendo di rilievo solo

la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di

proprietà industriale o intellettuale — ossia, la sperimentata formula

commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa —

nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una

articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una

pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni

o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi configurarsi un contratto di

franchising privo della clausola concernente la trasmissione
del know-how

dal franchisor al franchisee.

I principi sono stati espressi

nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella loro qualità di

affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua qualità di

affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva

### l'accertamento della

nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso inter partes per l'insussistenza del know-how,

quale oggetto del contratto, anche ex artt. 1325 e 1346 c.c. e comunque

per il difetto delle caratteristiche prescritte ex lege, ai sensi

dell'art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.

### Sent. 22.07.2020Download

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

# Ordinanza del 28 luglio 2020 — Giudice: Dott.ssa Angelica Castellani

### Per

ravvisare l'esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è

sufficiente la configurabilità di un'area di interferenza tra attività dagli

stessi svolte, non essendo necessaria la totale sovrapponibilità tra le medesime.

### La

valutazione della capacità distintiva di un segno registrato come marchio va

effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico

destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti,

sicché un marchio

descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può

essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo

sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva

(conf. Cass. n. 8119/2009).

### La

prova dell'acquisizione del *secondary meaning* può essere fornita non

solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche mediante altri

elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne promozionali e

pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di visitatori del sito

internet, numero di operatori del settore con i quali l'operatore collabora sin dall'inizio dell'attività).

### In

caso di utilizzo indebito della componente denominativa del marchio di un

concorrente, integrante anche nucleo essenziale della denominazione sociale e

del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi non abbiano

assunto, con l'uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita,

i connotati di un marchio "forte", si deve escludere che scarsi elementi di

differenziazione, di per sé privi di adeguato valore individualizzante,

aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui siano idonei a

svolgere funzione di diversificazione.

### Αi

sensi dell'art 22 c.p.i., che sancisce il principio dell'unitarietà dei diritti

sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti esclusivi spettanti

al titolare di un marchio registrato l'uso da parte di un terzo di un segno

identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione, ragione sociale,

nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di confusione che può

consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio

rinomato, allorquando l'uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il

titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

### Α

prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e

22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui

all'art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l'elevato grado di somiglianza tra i

segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato, il rischio di

associazione tra le stesse in termini di confusione circa l'origine

imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall'altro, determini

l'indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni dell'impresa di più

antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della stessa.

Nell'ambito di un procedimento

cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di esclusiva, in punto

di *periculum in mora* le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella

persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in

titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio, della propria

denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa registrato, nonché

nel pregiudizio di natura economica — da apprezzarsi necessariamente in termini

delibativi e probabilistici — collegato all'indebito sfruttamento degli

investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti, possiedono una

intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e a cagionare di

conseguenza a quest'ultima un danno di difficile quantificazione e riparazione.

Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla promozione dei

propri servizi tramite web, che consente per sua natura di raggiungere

in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

### Principi

espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via cautelare ex

artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società attiva nel

settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari per

ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri diritti di esclusiva

sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e

### integrante

componente denominativa del proprio marchio italiano ed europeo, nonché nucleo essenziale della propria denominazione sociale.

Ord. 28.07.2020Download
(Massime
a cura di Giorgio Peli)

# Ordinanza del 16 giugno 2020 — Presidente: Dott. Raffaele Del Porto

La sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, sicché, qualora l'oggetto del primo sia costituito dalla totalità delle quote di una s.r.l. e venga deliberato un aumento di capitale, il radicale mutamento dell'assetto societario preclude l'ottenimento di una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Principio espresso nel contesto di un ricorso avverso un'ordinanza cautelare che aveva disposto il sequestro conservativo delle quote di una s.r.l.

Ord. 16.6.2020Download
(Massima a cura di Giovanni Gitti)

# Sentenza del 16 luglio 2020 — Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La genuinità delle sottoscrizioni apposte ad un contratto bancario non può revocarsi in dubbio se corrispondenti a quelle che costituiscono lo *specimen* depositato presso la banca medesima e se la bontà di queste ultime è incontestata dal soggetto firmatario.

Principio espresso in esito ad un procedimento avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo e più ampie questioni tuttavia non espressamente trattate dal decisore. Parte attrice opponente lamentava la nullità della fideiussione per mancanza di una valida sottoscrizione.

Sent. 16.7.2020Download
(Massima a cura di Demetrio Maltese)